



Il Segretario Generale

Illustre Presidente,
onorevoli Deputati,

Desidero innanzitutto **ringraziare** la I Commissione per questa importante occasione di confronto su un tema assai rilevante per il funzionamento della nostra macchina pubblica, ovvero il decreto del Governo in materia di revisione della disciplina concernente la dirigenza pubblica.

Codirp, la principale federazione della Dirigenza Pubblica, che riunisce – per quanto qui interessa - dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, gli avvocati e i professionisti degli EPNE e i Segretari Comunali, ma è confederazione anche di dirigenti scolastici e medici e professionisti della Sanità, ha da sempre sostenuto che l'obiettivo comune che deve essere perseguito, in un clima di leale cooperazione, dalla politica e dalla dirigenza è una **Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini**, sulla base dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, che metta al centro il merito della classe dirigente a vantaggio della migliore efficienza del sistema delle Amministrazioni Pubbliche Italiane.

Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo dato vita ad un ricco confronto su questi temi, attraverso assemblee pubbliche e dibattiti, con interventi sui giornali e sulle televisioni, con lo scopo di offrire un contributo ad un processo di riforma che reputiamo fondamentale per la Repubblica, per i cittadini, per lo sviluppo del sistema Paese. Pur nutrendo forti perplessità su molti degli aspetti tratteggiati nella legge delega approvata nell'agosto del 2015, **abbiamo cercato di dare un apporto costruttivo**, tentando di portare soluzioni migliorative al testo, sempre e comunque nell'interesse comune.

Abbiamo censurato, nella legge, ad esempio, l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza scolastica, che merita, allo stato altro e più ampio riconoscimento giuridico ed economico di quello che le norme oggi delineano.

Purtroppo, al netto di contatti informali e sporadici con il Governo e con esponenti del Dipartimento Funzione Pubblica, titolare dell'iniziativa del dossier, **dobbiamo rimarcare la totale chiusura dell'Esecutivo a qualsivoglia confronto ufficiale** ed alla luce del sole con la nostra Federazione, a dispetto del principio contenuto nel testo di riforma della carta Costituzionale, teso a elevare a principio costituzionale la consultazione delle parti sociali nell'iter di formazione delle leggi (nuovo art. 70 Cost., sottoposto a referendum).

Crediamo sia non solo un atteggiamento grave nei confronti dei lavoratori pubblici, ma **un errore strategico** che non mette in conto il fatto che negli ultimi due anni

CODIRP
Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel.(0039) 06 77591048 Fax 06 57289116
e-mail:info@codirp.it; codirp@pec.it



campagne mediatiche, assai ben orchestrate, contro la dirigenza pubblica, hanno contribuito ad esacerbare in modo irresponsabile il clima sociale in questo Paese.

Per CODIRP, premessa e antecedente della discussione sui decreti delegati sulla riorganizzazione della PA è la rilevazione di quale sia la forza effettiva delle risorse disponibili sulle quali la pubblica amministrazione può contare per attuare meccanismi di miglioramento e di diversa organizzazione.

Perché la PA sia motore e promotore del proprio cambiamento è necessario partire dalla fotografia delle risorse umane, della organizzazione e allocazione delle stesse. Occorre rilevare quante siano le consulenze, i rapporti di lavoro coordinati e continuativi e comunque quanti siano tutti i rapporti di lavoro in essere con la PA di personale non dipendente, non subordinato, a titolo oneroso e a titolo gratuito. L'obiettivo è verificare non siano esternalizzati servizi e funzioni che normalmente devono essere resi all'interno dell'apparato pubblico. Situazioni eccezionali di affidamento all'esterno devono essere, infatti, adeguatamente motivate e limitate a specifiche situazioni. Il monitoraggio preliminare deve riguardare anche tutti gli affidamenti di servizi e di appalti in essere nelle pubbliche amministrazioni.

Pari rilevanza ha la necessità di rilevare la effettiva distribuzione degli uffici, delle funzioni dirigenziali tra centro e territorio, anche al fine di verificare la funzionalità dei parametri e del sistema di soggetti valutatori che si proporranno.

POTREMO ALL'ESITO FRUIRE DI UN QUADRO PIÙ COMPLETO E REALE DI FUNZIONI, COSTI, RISPARMI POSSIBILI, OBIETTIVI E INDIRIZZI, SU CUI INNESTARE NORME DECRETI E CCNL.

La richiesta è antecedente delle discussioni relative alla riforma della PA anche alla luce delle conferme pervenute dal rapporto della Corte dei Conti sul costo del lavoro pubblico per gli anni 2010-2015 (Relazione 2016 – Rapporto sul costo del lavoro pubblico adottato con delibera a Sezioni Riunite n. 8/2016). Emerge, infatti, che “si conferma anche nel 2015, il trend della spesa per redditi da lavoro dipendente che nel periodo 2010-2015, cioè negli anni interessati dalle misure restrittive..., registra una diminuzione complessiva di quasi 11 miliardi pari a poco più del 6 per cento....La diminuzione della spesa di personale dipendente è risultata in tutti gli anni considerati di gran lunga superiore alle aspettative.

Signor Presidente,
onorevoli Deputati.

in questa sede non intendo ripetere quanto abbiamo rappresentato più volte nell'ultimo anno e rappresentato, fra l'altro, a codesta Commissione nel 3 giugno 2015. **Mi sia consentito, tuttavia, di dire con tutta la forza possibile che siamo preoccupati**



perché il decreto è riuscito persino a peggiorare quanto indicato nella legge delega **configurandosi come incostituzionale e viziato di eccesso di delega**, risultando – ne siamo convinti – **inattuabile**, con potenziali e gravi riflessi sul bilancio dello Stato. Il pudore istituzionale che ci caratterizza mi impedisce di dar voce appieno al rammarico e alla irritazione che sono vivissimi fra i tanti dirigenti pubblici che nel decreto legislativo vedono rischi concreti per il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni e nel cui testo sono presenti, in modo chiaro ed inequivocabile, enunciazioni che realizzano **una visione "proprietaria" della PA da parte del Governo** in carica, per noi non accettabile.

Mi sia consentito, oggi, dato lo scarso tempo a disposizione, evidenziare tre punti che, fra i tanti, riteniamo particolarmente sensibili. *Consegno, comunque, un documento con proposte emendative.*

Il primo.

La reintroduzione del ruolo unico (in realtà dei tre ruoli delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali) per la dirigenza della Repubblica è **irrimediabilmente viziato dalla cancellazione del diritto all'incarico per il dirigente**. Questo comporta, va detto senza infingimenti, **una inaccettabile precarizzazione della dirigenza pubblica, sottoposta agli umori e alle pressioni della politica**, con un danno irreparabile per l'imparzialità dell'azione amministrativa e contrariamente a quanto disposto dall'articolo 2103 del codice civile secondo cui "Il lavoratore **deve** essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto".. Pensiamo, soprattutto, ai cittadini che hanno il diritto di avere come interlocutori dirigenti che siano al servizio della Nazione, come recita la nostra carta fondamentale.

La rotazione *tout court* (a prescindere dalle esigenze anticorruptive che l'hanno generata) diventa, inoltre, il principio cardine cui si ispirano tutte le scelte del potere politico: accompagna le affermazioni (vuote) e di principio dell'imparzialità, efficienza, buon andamento, ed assume a criterio fondamentale su cui si fonda il decreto di riforma della dirigenza.

Si tratta di un *vulnus* pericoloso dei principi costituzionali, una "linea del Piave" oltre la quale si aprono scenari preoccupanti per il Paese.

Il secondo.

Viene creato un sistema estremamente farraginoso, in cui operano tre Commissioni per la dirigenza, composte da altissimi funzionari nominati dal Governo, che darà vita ad un perenne "concorsificio", dove i dirigenti vengono spinti a partecipare in modo continuativo ad interPELLI, con un impatto notevole a danno delle PA e con un prevedibile incremento esponenziale del contenzioso. Preme anche sottolineare che alcuni componenti della Commissione per la dirigenza non appaiono, per le funzioni che



ricoprono, soggetti deputati a svolgere ordinariamente attività di selezione di dirigenti, senza contare che nel caso della selezione dei dirigenti statali non è presente un rappresentante della Dirigenza generale di settore.

Cosa ancor più grave, inoltre, è che la mobilità e carriera del dirigente sono **totalmente e irrazionalmente slegate dalla valutazione del suo operato**, costruendo in maniera certosa un sistema che prevede la possibile espulsione dal ruolo per il mero mancato conferimento di un incarico, con un intollerabile paradosso: al netto della dichiarata promozione di valori meritocratici e di valorizzazione del risultato, un dirigente pubblico vincitore di concorso potrebbe incorrere in un licenziamento pur non avendo demeritato, mentre chi un concorso non l'abbia mai vinto e sia stato beneficiario di una nomina dall'alto, potrebbe serenamente restare al proprio posto. Siamo semplicemente esterrefatti.

Infine, il terzo.

A prescindere dalle consuete, vuote, enunciazioni di principio relative all'efficienza *et similia*, l'attuale riforma sceglie **la comoda strada della totale deresponsabilizzazione della politica**, scaricando il tutto sugli apparati tecnico-amministrativi. L'assenza dell'obbligo della motivazione per le scelte effettuate dal potere politico, di cui le "Commissioni" costituiscono un'appendice, **riversa ogni responsabilità gestoria sui dirigenti**, fermo restando che l'eventuale mancata acquiescenza al volere della politica può comportare la perdita dello status acquisito.

Riteniamo che politica e dirigenza debbano lavorare assieme in un quadro di regole di ingaggio chiare e definite, sulla base delle quali alla politica spetti la individuazione di obiettivi puntuali e alla dirigenza l'implementazione di politiche coerenti con quei principi. Al contrario, quanto enunciato più volte dalla Corte Costituzionale viene del tutto ignorato: a nulla rileva il principio secondo cui uno stretto legame fiduciario con il potere politico non consente ai dirigenti di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attività gestoria la quale, pur tenendo conto dell'indirizzo politico, è vincolata nell'azione al "servizio esclusivo della Nazione", ai sensi dell'art. 98 Cost.

Questi sono solo alcuni degli aspetti critici che oggi intendiamo evidenziare. Invece di ragionare assieme su come dar corpo ad una riforma per il Paese, **si è rinunciato, temiamo consapevolmente, ad aprire un dibattito su una PA che sia inclusiva**, al passo coi tempi, con al centro il capitale umano e non degli automi il cui unico compito sia la mera esecuzione dei voleri calati dall'alto.

Da cittadini, prima ancora che dirigenti, abbiamo a cuore il nostro Paese e vorremmo contribuire a disegnare una PA responsabile, produttiva e guidata da dirigenti con maggiori poteri di organizzazione e gestione del personale.

Le intenzioni del Governo, lo constatiamo con enorme amarezza, sono assai diverse.



Signor Presidente,
Onorevoli deputati

da parte nostra non solo continueremo ad esporre le nostre ragioni, da orgogliosi servitori dello Stato e parte delle istituzioni dell'Italia, cercando di spiegare ai cittadini le nostre posizioni, ma **lavoreremo per assicurare ogni possibile azione, in ogni sede, a tutela della categoria e delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli.**

A dispetto delle tante osservazioni che abbiamo formulato nel recente passato, constatiamo che il disegno della riforma contiene norme destinate a creare inutili complicazioni o, quel che è peggio, a restare inattuato, testimoniando, purtroppo, una scarsa conoscenza della realtà interna alle Amministrazioni Italiane. **Temiamo, come cittadini Italiani, che questa sia una riforma destinata al fallimento** e che, a fronte di annunci roboanti, avrà un destino non dissimile a quella sulle province, o sarà fonte per il Governo di magre figure come nel caso del decreto sugli appalti.

Abbiamo, qui e altrove, espresso dubbi di estrema concretezza, con l'obiettivo di dar voce, oltre alle comprensibili preoccupazioni delle donne e degli uomini che operano al servizio della Repubblica, a timori che investono gli alti principi che regolano la vita della nostra democrazia.

Sono oggi in gioco valori che trascendono gli interessi dei singoli e che sono, invece, legati agli snodi più delicati della vita e dei diritti costituzionali dei cittadini.

Già dopo pochi decenni dall'unità di Italia, un illustre Presidente del Consiglio del passato e anche Ministro delle finanze, sottolineava che *"L'ideale di una buona amministrazione dovrebbero comprendere la stabilità dell'impiegato, la sua indipendenza da ogni influsso politico, le sue promozioni di carriere per anzianità o per merito"* (M. Minghetti, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nella amministrazione - 1881)

Avete il dovere di riflettere su questioni così cruciali - **indipendentemente dalle indicazioni di partito** - per il buon andamento del Paese e della Pubblica Amministrazione.

Non potrete dire che non vi avevamo avvertito.

Vi ringrazio.

Dott. Avv. Barbara Casagrande



Atto Governo n. 328 “Schema di decreto legislativo recante la disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Modifiche al Capo I – Disposizioni generali

1. All'art.2, comma 1, lett. b), che introduce l'art.13-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Sistema della dirigenza pubblica*), al comma 7 dell’art. 13-bis, quarto periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole “, *che, se perfezionati, sono nulli di diritto ed implicano responsabilità diretta in capo all’organo che li ha disposti per il trattamento economico corrisposto ai dirigenti incaricati.*”.

Relazione

La proposta di emendamento modifica l’art. 2 dello schema di decreto legislativo, che introduce l’art. 13-bis nel d.lgs. n. 165 del 2001.

La modifica incide sul meccanismo di aggiornamento delle banche dati. Come in altri casi, la norma emendata non prevede strumenti che impongano in via amministrativa l’adempimento degli obblighi informativi prescritti in capo alle diverse amministrazioni.

L’emendamento introduce un meccanismo sanzionatorio per il caso in cui l’amministrazione non adempia all’obbligo di inserimento dei dati in banca dati.

Modifiche al Capo II – Reclutamento e formazione

1. All’art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), che sostituisce l’art. 28-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (*Corso-concorso per l’accesso alla dirigenza*):

i) il comma 5 dell’art. 28-bis è sostituito dal seguente: “*I vincitori del corso-concorso sono immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti, tenuto conto dell’ordine di graduatoria. Ai vincitori sono attribuiti incarichi dirigenziali temporanei, per la durata di tre anni.*”.

ii) al comma 6 dell’art. 28-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: “*A conclusione del periodo di cui al comma 5, l’amministrazione presso la quale i vincitori del corso-concorso hanno prestato servizio trasmette alla relativa Commissione di cui all’art. 19 le risultanze della valutazione sull’incarico dirigenziale svolto.*”.

b) al comma 1, lett. c), nella parte in cui introduce l’art. 28-ter nel d.lgs. n. 165 del 2001 (*Concorso per l’accesso alla dirigenza*) al comma 4 dell’art. 28-ter il quarto periodo è soppresso.



c) al comma 1, lett. c), nella parte in cui introduce l'art. 28-*quater* nel d.lgs. n. 165 del 2001 (*Formazione dei dirigenti*), il comma 2 dell'art. 28-*quater* è abrogato;

d) al comma 1, lett. c), nella parte in cui introduce l'art. 28-*quinquies* nel d.lgs. n. 165 del 2001 (*Scuola nazionale dell'amministrazione*) sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2 dell'art. 28-*quinquies* dopo le parole "*anche avvalendosi di istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio*" sono inserite le seguenti: "*previo esperimento delle procedure di evidenza pubblica richieste dalla normativa nazionale ed europea*";

ii) al comma 3 dell'art. 28-*quinquies* sono soppresse le parole "*; formulata previa interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio*";

iii) al comma 7 dell'art. 28-*quinquies*, quarto periodo, dopo le parole "*notoria indipendenza*", sono aggiunte le seguenti: "*con qualifica di magistrato, professore universitario e dirigente della Repubblica*".

Relazione

L'emendamento persegue il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

L'emendamento di cui alla lettera a) modifica l'art. 28-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 come sostituito dalla nuova norma.

Con la modifica del comma 5 dell'art. 28-*bis* viene soppressa la possibilità per l'amministrazione di abbreviare il periodo di servizio temporaneo nella posizione di funzionario per il neo vincitore, in quanto tale facoltà introduce un margine di discrezionalità troppo ampio che rischia di dar luogo a situazioni di abuso e discriminazione; inoltre, il periodo di un anno previsto dalla disposizione è troppo breve per una valutazione congrua ed adeguata dell'attività svolta.

La modifica del comma 6 dell'art. 28-*bis*, come sostituito dalla nuova disposizione, sostituisce alla atipica "valutazione di merito sul servizio" la valutazione sull'incarico dirigenziale svolto, con la necessità quindi di rispettare le relative procedure.

L'emendamento di cui alla lettera b) modifica l'art. 28-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla nuova norma.

Con la modifica del comma 4 del nuovo articolo 28-*ter*, in analogia all'emendamento proposto rispetto al comma 5 dell'art. 28-*bis*, viene soppressa la possibilità per l'amministrazione di abbreviare il periodo di servizio nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto tale facoltà introduce un margine di discrezionalità troppo ampio che rischia di dar luogo a situazioni di abuso e discriminazione; inoltre, il periodo di un anno previsto dalla disposizione è troppo breve per una valutazione congrua ed adeguata dell'attività svolta.

L'emendamento di cui alla lettera c) modifica l'art. 28-*quater* del d.lgs. n. 165 del 2001, abrogando la disposizione che prescrive che ciascun dirigente, ove richiesto, debba svolgere attività didattica per conto della SNA "senza pregiudizio per la propria attività lavorativa e nell'ambito dei relativi obblighi contrattuali". L'abrogazione è motivata da esigenze di buon andamento e di parità di trattamento. Infatti, in base alla norma, alcuni dirigenti, solo quelli richiesti, si troverebbero a dover assicurare lo svolgimento della didattica e ad assicurare

CODIRP

Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel.(0039) 06 77591048 Fax 06 57289116
e-mail:info@codirp.it; codirp@pec.it



contestualmente l'attività lavorativa, ciò che potrebbe comportare inconvenienti per l'una e per l'altra attività. L'abrogazione è inoltre motivata dalla considerazione che, in base al decreto legislativo, la SNA può assicurare le attività didattiche avvalendosi di un'ampia gamma di soggetti: docenti a tempo indeterminato, esperti a tempo pieno e docenti incaricati di specifiche attività didattiche, oltre alle migliori istituzioni di formazione.

L'emendamento di cui alla lettera d) modifica l'art. 28-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dalla nuova norma.

La modifica del comma 2 dell'art. 28-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001 è motivata dall'esigenza di assicurare che l'avvalimento avvenga secondo le procedure di evidenza pubblica evitando affidamenti diretti.

La modifica del comma 3 dell'art. 28-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l'eliminazione dell'interlocuzione con le istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio. La norma introduce nel procedimento normativo la consultazione di istituzioni che verranno individuate discrezionalmente dal vertice politico e, quindi, presenta il rischio di abuso d'ufficio e di *lobbying* in un contesto in cui il *lobbying* non è disciplinato e in materia così delicata come il disegno organizzativo della Scuola che dovrà fornire formazione a tutti i dirigenti della Repubblica.

La modifica del comma 7 riguarda la composizione della commissione di selezione che ha il compito di elaborare la rosa di candidati tra i quali debbono essere scelti i componenti del comitato direttivo della SNA, specificando la qualifica che debbono rivestire i membri della commissione per assicurare professionalità e indipendenza.

Modifiche al Capo III – Incarichi dirigenziali e responsabilità

1. All'art. 4, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 19 (*Commissioni per la dirigenza pubblica*) del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lett. b), dell'art. 19, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “*resta fermo che i bandi delle procedure comparative debbono contenere clausole ragionevoli e di contenuto generale ed astratto e i requisiti professionali per la partecipazione debbono essere espressi in maniera leale, in modo da consentire la più ampia partecipazione alla procedura, ed essere rispondenti al fabbisogno professionale;*”

b) il comma 3 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: “*La Commissione è organo collegiale composto da sette membri. I componenti sono scelti con procedure ad evidenza pubblica, attivate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari;*”



c) il comma 4 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: *“I componenti della Commissione di cui al comma 3 non possono essere selezionati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti e non devono avere interessi in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti nominati durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso per i componenti della Commissione.”*;

d) il comma 8 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: *“Con l'intesa di cui all'art. 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza regionale, che svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti delle amministrazioni regionali. La Commissione è organo collegiale composto da sette membri. I componenti sono scelti con procedure ad evidenza pubblica, attivate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato. Il compenso per i componenti della Commissione è determinato in misura pari al compenso spettante ai componenti della Commissione per la dirigenza statale. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.”*;

e) il comma 9 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: *“Con l'intesa di cui all'art. 13-bis, comma 6, è istituita la Commissione per la dirigenza locale, che svolge le funzioni di cui al comma 5 per i dirigenti del Ruolo dei dirigenti delle amministrazioni locali. La Commissione è organo collegiale composto da sette membri. I componenti sono scelti con procedure ad evidenza pubblica, attivate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra persone di notoria indipendenza, con particolare qualificazione professionale ed esperienza in materia di organizzazione amministrativa, gestione delle risorse umane e finanziarie, contabilità, economia aziendale e management nel settore pubblico o privato. Il compenso per i componenti della Commissione è determinato in misura pari al compenso spettante ai componenti della Commissione per la dirigenza statale. Si applicano i commi 2, 4, 5, 6 e 7.”*

Relazione

L'emendamento modifica l'art. 4, comma 1, dello schema di decreto, che riguarda l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'emendamento di cui alla lettera a), a tutela del buon andamento e dell'imparzialità, stabilisce i principi a cui si debbono conformare le procedure comparative, prevedendo in particolare che i relativi bandi debbano contenere clausole ragionevoli e di contenuto generale ed astratto e i requisiti professionali per la partecipazione debbano essere espressi in maniera leale, in modo da consentire la più ampia partecipazione, ed essere rispondenti al fabbisogno professionale.

L'emendamento di cui alle lettere b), c), d) ed e) concernono la composizione, le procedure di nomina, la durata in carica e il compenso della Commissione per la dirigenza statale e delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale. L'emendamento introduce delle tutele per la



pubblica amministrazione: la selezione dei componenti con procedure ad evidenza pubblica, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento. La modifica è motivata anche dalla necessità di evitare il conflitto di interesse di quei componenti che debbono dare pareri e vigilare sul conferimento degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione di cui sono rappresentanti. La previsione del compenso per i componenti delle Commissioni è motivata dall'esigenza di remunerare la delicata e complessa funzione attribuita evitando che la gratuità dell'incarico possa rappresentare fattore di rischio per fenomeni corruttivi.

2. All'art. 4, comma 1, nella parte in cui introduce l'art. 19-bis (*Incarichi dirigenziali*) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 19-bis è sostituito dal seguente: *“L'incarico dirigenziale è conferito secondo le procedure di cui all'art. 19-ter a dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza, con precedenza ai dirigenti del ruolo di rispettiva appartenenza rispetto all'incarico da attribuire. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, l'amministrazione che conferisce l'incarico avvia e conclude la procedura di avviso pubblico almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun incarico.”;*

b) il comma 4, primo periodo, dell'art. 19-bis è sostituito dal seguente: *“Gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o le procedure di cui all'art. 19-ter possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti Ruoli, una volta accertata la mancanza della professionalità nei ruoli dirigenziali, mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi dirigenziali di funzione generale su ufficio conferibili e dell'otto per cento del numero degli incarichi di funzione dirigenziale non generale su ufficio conferibili.”;*

c) il comma 5 dell'art. 19-bis è abrogato.

d) il comma 8 è integrato del seguente periodo: *"nei limiti del comma 4 e fatta salva la verifica della indisponibilità nei ruoli di dirigenti aventi i requisiti richiesti "*

Relazione

L'emendamento modifica l'art. 4, comma 1, dello schema di decreto, nella parte in cui introduce l'art. 19-bis nel d.lgs. n. 165 del 2001.

La modifica di cui alla lettera a) prevede un termine minimo da rispettare per la conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi a tutela del buon andamento. Ciò anche per non determinare nocumento al dirigente in termini professionali ed economici. Inoltre, nel conferimento dell'incarico viene accordata priorità ai dirigenti del ruolo di rispettiva appartenenza rispetto all'incarico da attribuire.

La modifica di cui alla lettera b) richiede che il reclutamento di soggetti estranei avvenga solo dopo aver accertato l'assenza della professionalità nei ruoli dirigenziali. L'emendamento tutela il buon andamento dell'amministrazione, in quanto evita dispendio di risorse pubbliche attraverso il reclutamento di nuove risorse pur in presenza della professionalità nell'amministrazione. L'emendamento inoltre precisa la base su cui computare la percentuale di incarichi conferibili

CODIRP

Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel.(0039) 06 77591048 Fax 06 57289116
e-mail:info@codirp.it; codirp@pec.it



agli estranei ai ruoli, specificando che nel calcolo debbono essere computati gli incarichi dirigenziali conferibili su ufficio.

La lettera c) dispone l'abrogazione del comma 5 dell'art. 19 bis eliminando la possibilità per l'amministrazione di conferire incarichi dirigenziali ad estranei al di fuori della percentuale prescritta e in violazione del principio della programmazione dei fabbisogni. L'attuale previsione è contraria al buon andamento poiché induce pericolosamente l'amministrazione a non curare con attenzione e precisione la programmazione dei fabbisogni e ad essere soggetta a pressioni indebite per assunzione di estranei ai ruoli. Una buona programmazione dei fabbisogni consente invece di acquisire per tempo le risorse professionali necessarie.

La lett.d) si impone per le stesse motivazioni indicate alla lett.b) e propone pertanto di adeguare la percentuale massima di incarichi fuori ruolo allo stesso limite dell'8% in coerenza con la disciplina statale.

2. All'art. 4, comma 1, nella parte in cui introduce l'art. 19-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 (*Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'art. 19-ter dopo le parole "*dell'essere risultato vincitore di concorsi pubblici*", inserire "*dell'esperienza professionale maturata e della formazione conseguita,*";
- b) al comma 5, dell'art.19-ter, inserire infine il seguente periodo: "*La medesima procedura si applica per gli incarichi di cui all'art.27-bis.*"

Relazione

L'emendamento di cui alla lett. a) è motivato alla necessità di salvaguardare la continuità dell'azione dell'amministrazione, valore primario non contemplato nell'intero impianto del decreto delegato in discussione e che inoltre disattende i criteri stabiliti alla lettera g) dell'art. 11 della l. n. 124 che prevede che per ciascun incarico dirigenziale si tenga conto dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, nonché alla lettera o) del medesimo comma.

L'emendamento di cui alla lett. b) è motivato dall'esigenza di rendere coerente il procedimento relativo ai dirigenti "generalisti" dello Stato, con quello dei dirigenti apicali degli enti locali territoriali, qualificati dal legislatore delegante come dirigenti aventi competenze generali, di coordinamento della struttura amministrativa e deputati direttamente all'attuazione dell'indirizzo politico.

3. All'art. 5, comma 1, lettera a), che modifica l'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 (*Responsabilità dirigenziale*), dopo le parole "*struttura di appartenenza*", sono eliminate le seguenti: "*riscontrabile anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato il rispetto della percentuale del*



personale previsto dalla legge o dalla diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro;”.

Relazione

L'emendamento modifica gli indici di responsabilità introdotti dalla norma. La responsabilità dirigenziale prevista dalla legge delega è responsabilità individuale che non può essere imputata, per dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi, ad una generica previsione di “rilevazioni esterne”. Quanto agli altri criteri di individuazione della valutazione negativa, questa non può ledere minimamente la autonomia della dirigenza che nel raggiungimento degli obiettivi valuta le modalità di organizzazione del lavoro previsto dallo stesso decreto n. 165 del 2001 e il riparto delle risorse a disposizione. Tali fattispecie non sono riscontrabili espressamente nei criteri della delega ex art. 11 della legge n. 124 e quindi ultra delega.

4. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole “, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo di posizioni dirigenziali di livello generale previste nell'Amministrazione che conferisce l'incarico,” sono soppresse.
- b) il comma 3 è abrogato.

Relazione

La modifica apportata al comma 2 si propone di dare effettiva riserva ai dirigenti di prima fascia ad esaurimento per il conferimento di incarichi dirigenziali generali nell'Amministrazione di appartenenza al momento dell'entrata in vigore del decreto.

La disposizione successiva abroga la disciplina transitoria contenuta nel comma 3 dell'art. 6 in connessione con l'introduzione di una diversa, completa ed organica disciplina di diritto transitorio contenuta nell'art. 14.

Modifiche al Capo IV – Mobilità dei dirigenti privi di incarico

- 1) All'art. 7, che introduce l'art. 23-ter (*Dirigenti privi di incarico*) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'art. 23-ter sostituire le parole “è collocato in disponibilità” con: “e continua ad essere a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico”.
 - b) al comma 2 dell'art. 23-ter:



- i) al primo periodo, sostituire le parole *“decorso un anno dal collocamento in disponibilità nel Ruolo”* con le parole *“decorsi sei mesi dalla scadenza dell’ultimo incarico”*;
 - ii) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - i) il quarto periodo è sostituito dal seguente: *“Il dirigente privo di incarico rimane a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di funzioni dirigenziali con diritto al conferimento dell’incarico e alla relativa retribuzione.”*
- c) il comma 3 dell’art. 23-ter è abrogato;
- d) al comma 4 dell’art. 23-ter:
- i) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Ai dirigenti privi di incarico viene erogato a carico dell’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico, il trattamento economico fondamentale comprensivo della retribuzione di parte fissa.”*;
 - ii) il secondo periodo è soppresso;
 - iii) il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: *“Il Dipartimento della funzione pubblica comunica per ogni semestre a ciascun dirigente privo di incarico da più di tre mesi almeno tre posti di funzione disponibili, prioritariamente nell’ambito del ruolo di appartenenza del dirigente, coerenti con la sua professionalità, entro 50 chilometri dalla sede dell’amministrazione dell’ultimo incarico o dal luogo di residenza e assicura lo svolgimento e l’esito positivo delle procedure per l’incontro tra la domanda dell’amministrazione e l’offerta di professionalità. La mancata ricollocazione del dirigente esclude la risoluzione del rapporto di lavoro e la decadenza dal ruolo”*.
- e) al comma 5, primo periodo, dell’art. 23-ter le parole: *"un anno senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico"* sono sostituite dalle seguenti: *"decorsi due anni senza che abbiano ottenuto un nuovo incarico, fermo restando quanto previsto dal comma 4"*;

Relazione

Gli emendamenti modificano l’art. 23-ter, introdotto dalla nuova norma.

Con la modifica di cui alla lettera a) si abbrevia il periodo - da un anno a sei mesi – decorso il quale l’amministrazione può conferire un incarico dirigenziale senza previo espletamento delle procedure di avviso pubblico.

Con la modifica di cui alla lettera b) si dispone che al termine dell’incarico il dirigente continua a rimanere a carico dell’amministrazione che ha conferito l’ultimo incarico.

La modifica di cui alla lettera b), sub-lettere i), ii) e iii), sopprime la facoltà dell’amministrazione di utilizzare i dirigenti privi di incarico, pur con il loro consenso, per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni stesse, presso enti senza scopo di lucro e per attività di docenza, in quanto illogica, contrastante con l’art. 36 della Costituzione e lesiva della professionalità poiché l’attività svolta dal dirigente non verrebbe comunque remunerata. Viene inoltre eliminato l’obbligo per il dirigente privo di incarico di assicurare la presenza in servizio,



pur rimanendo a disposizione dell'amministrazione per il conferimento dell'incarico, in quanto la presenza si tradurrebbe in un costo per l'amministrazione, che dovrebbe assicurare la postazione e le misure di prevenzione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, e per il dirigente stesso pur in assenza di obbligo di attività lavorativa.

L'emendamento di cui alla lettera c) abroga il comma 3 dell'art. 23-ter, disponendo la soppressione della possibilità per il dirigente di optare per l'inquadramento come funzionario; tale opzione innanzitutto presenta evidenti profili di incostituzionalità per i dirigenti già iscritti nei ruoli, i quali hanno superato concorsi pubblici per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Inoltre tale opzione si presta ad abuso e a realizzare situazioni di mobbing.

L'emendamento di cui alla lettera d) risponde all'esigenza di adeguare il testo del decreto alla legge delega, che non prevede la decadenza dall'incarico per il mero trascorrere del tempo. Con la modifica si prevede che il dirigente privo di incarico non a causa di responsabilità percepisca il trattamento economico fondamentale; viene inoltre prevista un'attività di mediazione a cura del Dipartimento della funzione pubblica tra domanda e offerta di professionalità per il soddisfacimento dei fabbisogni professionali ed esclusa la decadenza dal ruolo per i casi non riconducibili ad una specifica responsabilità dirigenziale ex art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'emendamento di cui alla lettera e) modifica il comma 5 dell'art. 23-ter ampliando il periodo temporale di iscrizione nel ruolo della dirigenza come periodo transitorio di attesa del nuovo incarico.

Modifiche al Capo V – Trattamento economico

1. All'art. 8, che modifica l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, al comma 2 dell'art. 24 sostituire le parole "*almeno il 50 per cento*" con le parole "*almeno il 30 per cento*", le parole "*almeno il 30 per cento*" con le parole "*almeno il 10 per cento*"; sostituire le parole "*almeno il 60 e 40 per cento*" con le parole "*XX e XX per cento*".

Relazione

L'emendamento opera delle modifiche alle quote di trattamento accessorio rispetto al trattamento retributivo complessivo per rendere il rapporto tra parte fissa e parte variabile del trattamento economico più equilibrato.

Modifiche al Capo VI – Disposizioni speciali

1) All'art. 9, che inserisce l'art. 27 bis (Disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 , primo periodo, le parola "comma 6 " sono sostituite da "*comma 5*" ;



- b) al comma 1, primo periodo, inserire, dopo le parole “Ruoli della dirigenza” le parole “ *ed iscritti nella sezione speciale dei dirigenti apicali degli enti locali, con esclusione degli incarichi ex art.19 bis commi 4 e 8*”;
- c) l'ultimo periodo del primo comma è soppresso .
- d) Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo “*gli incarichi dei segretari generali dei predetti enti proseguono quali incarichi dirigenziali generali, fino alla naturale scadenza con lo svolgimento delle sopraindicate funzioni*”;
- e) Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo “*In caso di inerzia la Funzione Pubblica nomina un commissario ad acta che provvede con tutte le prerogative degli organi competenti*”
- f) nel secondo periodo del comma 3 le parole “ *salvo il caso di unione*” sono soppresse.

Relazione

La modifica di cui alla lett.a) discende dall'assimilazione del dirigente apicale al dirigente generale, desumibile oltre che dalla legge delega che tratteggia le competenze di tale figura, anche dal chiaro riferimento contenuto nel comma 1 quater dell'art.16 del TUIPI , articolo che disciplina le “ Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” e che appunto al comma 1 quater disciplina le funzioni del dirigente apicale degli enti locali.

Delle due l'una: o il dirigente apicale degli enti locali è un dirigente generale, dunque si applica la disciplina ex art.19, comma 5, oltre a quella specifica per tali incarichi per quanto attiene la cessazione del rapporto, oppure non è un dirigente generale, non risulta strettamente legato all'organo politico, ed allora si applica la disciplina del comma 6 dell'art.19 ter. Va evidenziato infatti che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ammette la fiduciarità degli incarichi e la stretta correlazione con la durata del mandato dell'organo politico, per le posizioni dirigenziali di vertice che svolgono la funzione di diretta attuazione degli indirizzi dello stesso.

La modifica di cui alla lett.b) si rende necessaria per adeguare la norma alle previsioni della legge delega che espressamente rinvia, nel secondo periodo del comma 1, lett.b, n.4 dell'art 11 , al ruolo della dirigenza degli enti locali, nel cui ambito è opportuno venga individuata una sezione che selezioni e salvaguardi le particolari competenze richieste al dirigente apicale .

La soppressione dell'ultimo periodo del primo comma, di cui alla lett.c) è necessaria perché la stessa norma è contenuta nel comma 4

L'integrazione richiesta alla lett.d) è fondamentale per salvaguardare, in ottemperanza alla previsione della legge delega, gli incarichi in corso dei segretari generali degli enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che contrariamente ai dirigenti generali dei ministeri per i quali viene prevista una disciplina di favore con una riserva di almeno il 30% dei posti, si verrebbero a trovare nell'immediato privi di incarico.

L'integrazione richiesta alla lett. e) è funzionale a rendere effettivo l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in forma associata, onde non vanificare l'impianto delineato dal legislatore delegante e non espellere dal sistema oltre 3.000 dirigenti che fino ad oggi hanno retto il sistema delle autonomie e che si troverebbero esposti ad un licenziamento senza colpa e senza causa che neanche il più scellerato datore di lavoro privato si sognerebbe di attuare.

CODIRP

Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel.(0039) 06 77591048 Fax 06 57289116
e-mail:info@codirp.it; codirp@pec.it



Con riferimento alla modifica proposta alla lett.f) il riferimento alle unioni, escludendole dall'ambito di applicazione della norma non é comprensibile e va eliminato. Se pure è tendenzialmente auspicabile che i comuni in Unione abbiano il medesimo dirigente apicale, la rilevante estensione di alcune unioni di comuni rende impraticabile la scelta di far coincidere sempre il dirigente apicale dell'Unione con quello di tutti i comuni che la compongono. L'inciso va eliminato.

2) All'art. 10 (Disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali) sono apportate le seguenti modifiche :

a. il secondo periodo del comma 1 deve essere riformulato come comma autonomo e riferito a tutti i segretari iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 98 del TUEL: *“Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ,dei segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art 98 citato, collocati nelle fasce professionali A, B e C, sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza , con mantenimento del relativo trattamento economico*

b. al secondo comma le parole “ nei limiti delle dotazioni organiche” sono eliminate, e viene inserito il seguente periodo: *"Le assunzioni ai sensi del presente comma non incidono sui budget assunzionali delle amministrazioni interessate"*

c. dopo il comma 2 è inserito il seguente comma *“Le dotazioni organiche degli enti locali sono di diritto integrate con l'introduzione del dirigente apicale.”*

d. il comma 3 è integrato, dopo il primo periodo, del seguente periodo: *“La figura del segretario comunale è sostituita di diritto da quella del dirigente apicale ed il rapporto di lavoro è trasferito d'ufficio in capo all'amministrazione in cui questo presta servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto . Negli enti locali dotati di direttore generale, il segretario generale assume la qualifica di dirigente generale per lo svolgimento delle funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa e la funzione rogante, nonché quelle ulteriori già svolte, rimanendo in carica fino alla fine del mandato dell'organo politico.”*

e. nel comma 6 le parole “non inferiore a diciotto mesi” sono sostituite da *“ di due anni e previo superamento di esame finale attestante l'acquisizione delle competenze professionali richieste”*

f. dopo il comma 6 viene inserito il seguente comma 7: *“in fase di prima applicazione, e per un periodo massimo di 12 mesi, i segretari comunali iscritti nel relativo albo, posso richiedere l'assegnazione al ruolo della dirigenza statale, per essere collocati a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica nei posti dirigenziali disponibili, assicurando una distanza non superiore a 50 km dal luogo di residenza. Nelle more del processo di ricollocazione, sono congelate le procedure di reclutamento del personale dirigenziale e gli incarichi fuori ruolo sono soggetti al procedimento ex art.19 bis comma 4.”*



Relazione

La modifica di cui alla lett. a) si impone in quanto l'attuale formulazione sembra consentire la prosecuzione degli incarichi in corso solo per i segretari di fascia A e B, ma ciò è inammissibile e si pone in contrasto con l'art.11 comma 1 lett.o) della legge delega

La formulazione del comma 2 dell'art.10 pone seri dubbi di coerenza con il sistema e sgomenta i segretari comunali: se da un canto non precisa come e quando i segretari vengano assunti dalle amministrazioni, dall'altro appone il limite della dotazione organica. Come può essere rispettato questo limite se finora i segretari non sono stati conteggiati nelle dotazioni organiche e se la maggioranza dei comuni non ha posizioni dirigenziali nei propri organici? Se la scelta fosse deliberata, allora il Ministero dell'Interno, presso cui oggi è incardinato il rapporto di lavoro dei segretari comunali, dovrà farsi carico del riassorbimento nel proprio incarico di questi dirigenti. In sostanza si propone di eliminare questo inciso e precisare che comunque queste assunzioni, che riguardano personale che è già nel comparto pubblico, si configurano in sostanza come semplici mobilità e non incidono sul budget assunzionale. E' quindi necessario adeguare d'ufficio le dotazioni organiche degli enti locali con la presenza della figura dei dirigenti apicali, considerato che fino ad oggi i segretari comunali sono stati nei ruoli organici del Ministero dell'interno, che li assegnava agli enti locali.

L'emendamento proposto al comma 6 si rende necessario per adeguare la disposizione alle previsioni della legge delega (art.11 comma 1, lett.b) punto 4) quinto periodo

L'inserimento del comma 7 dell'art.10 è motivato dal fatto che i segretari comunali hanno sostenuto un concorso nazionale bandito dal ministero dell'interno prima, per un breve periodo da un'agenzia nazionale ben presto riassorbita dal Ministero dell'interno. Il rapporto di servizio o rapporto di lavoro contrattualizzato si è dunque perfezionato con il Ministero dell'Interno e con esso oggi prosegue. A ben vedere la disposizione che ipso iure interrompe unilateralmente il rapporto di servizio con il Ministero trasferendolo agli enti locali che hanno conferito gli incarichi, lede i più elementari principi di affidamento. Si tenga anche conto che a legislazione vigente, il Sindaco non conferisce l'incarico al segretario comunale ma lo individua, mentre la Prefettura del Capoluogo di Regione assegna il segretario all'ufficio di segreteria presso il Comune, conferendo l'incarico al segretario presso l'ufficio del Comune che lo ha "individuato" dall'albo. Tecnicamente l'incarico dirigenziale è dunque "conferito" dalla Prefettura e non dal Comune. Queste considerazioni inducono a proporre una soluzione che assicuri un ragionevole bilanciamento tra l'impianto della riforma ed il legittimo affidamento di lavoratori nel rapporto di servizio instaurato con il ministero. Molti segretari comunali non accetteranno questa forma di "mobilità" di massa dallo Stato agli enti locali e sarà prevedibile un consistente contenzioso sul punto. Pertanto sarebbe opportuno, in fase transitoria, riconoscere ai segretari la possibilità di optare per l'iscrizione nei ruoli dei dirigenti statali e l'assegnazione in posti dirigenziali attualmente vacanti nei ruoli dello Stato. Ovviamente l'assegnazione al ruolo della dirigenza statale dovrà avvenire su base volontaria in un arco temporale determinato. Nelle more della ricollocazione, si chiede l'inserimento di una norma che blocchi le assunzioni nei posti dirigenziali scoperti, percorsi di riqualificazione specifica, anche avvalendosi delle strutture di



formazione a ciò deputate. L'assegnazione agli uffici dirigenziali dello Stato potrà avvenire a cura del Dipartimento della f.p., con le garanzie risalenti alle specifiche discipline vigenti in tema di mobilità del personale e di tutela della famiglia.

Modifiche al Capo VII – Uffici dirigenziali

1. All'art. 11, comma 1, lettera b), sotto-lettera ii). che introduce il comma 1 quater all'art.16 del Dlgs. 125/2001, il penultimo periodo è così riformulato "*Per gli enti locali di minori dimensioni demografiche, la funzione di direzione apicale è svolta dai dirigenti iscritti nel ruolo di cui al presente decreto, in forma associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122. In tali enti le funzioni gestionali sono affidate, di norma, nelle forme previste dall'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al personale in servizio presso ciascun comune.*"
2. All'art. 11, comma 1, lettera c), sotto-lettera ii) che introduce all'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, lettera e-ter) sopprimere le parole "in via esclusiva" e "ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico".

Relazione

L'emendamento proposto al punto 1 e relativo al comma 1 quater dell'art.16 del TUPI si rende necessario per scongiurare letture fuorviante, (che autorevoli commentatori hanno già fatto – Si veda il Sole 24ore del 5 settembre, articolo a firma di Arturo Bianco), secondo cui sembrerebbe salva la possibilità di far svolgere le funzioni di dirigente apicale anche ai funzionari

L'emendamento di cui al punto 2 modifica l'art. 11 del decreto delegato sul regime della responsabilità dei dirigenti. Con la modifica viene soppressa la prescrizione che pone a carico dei soli dirigenti la responsabilità di gestione. La disposizione emendata è incostituzionale e viola il buon andamento e l'imparzialità poiché esclude qualsiasi responsabilità del vertice politico per scelte che derivano da indirizzi dallo stesso impartiti.

Modifiche al Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

1. All'art. 14 sono aggiunti infine i seguenti commi:

"2-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica elabora e pubblica l'anagrafica completa degli uffici dirigenziali esistenti presso tutte le pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli degli organismi di diritto pubblico e delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, con evidenza dei posti vacanti e di quelli coperti ed indicazione per ciascuno di essi della data di vacanza. L'elenco è organizzato per tipologia di amministrazione, per ambito territoriale, nazionale, regionale, provinciale, per sede, per area di competenza, per livello di retribuzione



accessoria e per data di vacanza ed è indicizzato in modo da consentire la ricerca per ciascuno dei predetti ambiti. L'elenco completo è validato da ciascuna delle Commissioni di cui all'art. 19, come modificato dal presente decreto.

2-ter. La contrattazione collettiva nazionale allinea i trattamenti economici fondamentali delle aree dirigenziali, fermo restando il mantenimento del trattamento stipendiale e di posizione fissa o minima in godimento, e determina per ciascuna area e tipologia di amministrazione i criteri di proporzionamento della retribuzione di posizione variabile.

2-quater. Sino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2-bis, all'entrata in vigore dei contratti collettivi che disciplinano il trattamento economico ai sensi del comma 2-ter, e alla definizione dei criteri generali di cui all'art. 19, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi la vigente disciplina in materia di conferimento di incarichi, trattamento economico e responsabilità del dirigente.”.

1. All'art.15 è inserito il seguente secondo comma:

All'art. 15, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 2: "*L'abrogazione disposta alle lett. b) e c) del precedente comma sarà efficace, per le parti non incompatibili con il presente decreto, all'entrata in vigore della disciplina attuativa attribuita alle Commissioni di cui all'art.4 del presente decreto*"

Relazione

L'emendamento modifica l'art. 14 del decreto delegato introducendo la disciplina di diritto transitorio.

Secondo quanto disposto dal comma 2-quater, l'entrata in vigore delle norme relative a conferimento di incarichi, trattamento economico e responsabilità del dirigente sono collegate agli adempimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater, nonché all'adozione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto.

Il comma 2-bis prevede l'elaborazione e la pubblicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un elenco –anagrafica completo degli uffici dirigenziali. Tale previsione risponde all'esigenza di conoscere i porti disponibili per i dirigenti per la tutela del buon andamento e dell'imparzialità.

Il comma 2-ter prevede la disciplina da parte della contrattazione collettiva del trattamento economico, in modo da assicurare omogeneità

Inspiegabilmente l'art.15 dispone l'immediata abrogazione delle norme del Tuel che riguardano i segretari ed anche del DPR 465/97 che contiene norme fondamentali in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.



Posto che le commissioni avranno 180 gg di tempo per fissare i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali , l'immediata abrogazione della disciplina che attualmente regola l'ordinamento dei segretari , determinerebbe un vuoto normativo che metterà in crisi tutti i comuni coinvolti dal trasferimento del segretario.

Sarebbe auspicabile che gli effetti abrogativi si verificino quando le commissioni siano già pienamente operative ed in grado di assicurare la mobilità dei dirigenti apicali tra gli Enti locali

Al nuovo Art. 23-ter (Dirigenti privi di incarico) al comma 2

2. In caso di mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 34, le amministrazioni statali possono conferire direttamente, ai dirigenti iscritti al Ruolo della dirigenza statale privi di incarico, incarichi dirigenziali per i quali essi abbiano i requisiti, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, laddove ricorrano le condizioni stabilite in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19.

Al nuovo Art. 23-ter (Dirigenti privi di incarico) al comma 4

4. Ai dirigenti privi di incarico di cui al comma 2 viene erogato, a carico dell'ultima amministrazione che ha conferito l'incarico, il trattamento economico fondamentale e il **trattamento economico accessorio**. Decorso **sei mesi** dal collocamento in disponibilità nel Ruolo, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico, ove ne abbiano i requisiti, presso le amministrazioni dove vi siano posti disponibili, **entro il limite territoriale di 50 chilometri, salvo diversa ed espressa preferenza da parte del dirigente stesso**. Tali amministrazioni conferiscono a detti dirigenti un incarico **dirigenziale generale o non generale, analogo a quello non rinnovato**, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico, secondo i criteri stabiliti in via generale dalla relativa Commissione di cui all'articolo 19. In caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico, il dirigente decade dal Ruolo.

Articolo 6 del decreto legislativo

Disciplina transitoria del conferimento di incarichi dirigenziali 2 "Nelle amministrazioni statali, fino ad esaurimento della qualifica dirigenziale di prima fascia, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti ai dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto che non abbiano avuto tre valutazioni negative nell'arco degli ultimi sei anni.